

Prot. n. 19765
del 10 gennaio 2012

OGGETTO: Richiesta parere in merito alle competenze per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 per impianti fotovoltaici integrati ad edifici di nuova costruzione o esistenti.

Il Comune, chiede quale Ente, Comune o Provincia, sia competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, per l'installazione di impianti fotovoltaici integrati ad edifici di nuova costruzione o esistenti, in considerazione del fatto che "l'art. 7 comma 1 della L.R. 34/92 così come modificato dall'art. 22 della L.R. 14/04/2004 n. 7 e s.m.i. dispone la competenza dell'Amministrazione provinciale al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per impianti elettrici e relative opere accessorie" e che il Comune essendo "dotato di P.R.G. adeguato al PPAR" ai sensi dell'art. 5, comma 1 e dell'art. 6 della medesima L.R. n. 34/1992 è delegato a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche per gli impianti ed opere eseguite sugli immobili o sulle aree tutelate.

A tal fine elenca le seguenti due casistiche di impianti fotovoltaici integrati ad edifici, in ordine alle quali espone le proprie considerazioni e chiede un parere **alla Provincia** ed a questa P.F. Urbanistica ed Espropriazione:

- 1) "Edificio di nuova costruzione con impianto fotovoltaico integrato, ampliamento o sopraelevazione di edificio esistente con impianto fotovoltaico integrato sull'ampliamento o sopraelevazione e ristrutturazione di edificio esistente con impianto fotovoltaico integrato".

Il Comune rileva che "nella fattispecie, stante alla norma, sarebbero di competenza del Comune gli interventi relativi agli edifici, mentre per l'impianto fotovoltaico dovrebbe subentrare l'amministrazione provinciale".

Ritiene però che "scindere gli interventi in due procedimenti a carico di Enti diversi non sarebbe consono alla semplificazione dell'azione amministrativa in relazione al rispetto del procedimento stesso in quanto ne deriverebbe l'appesantimento a discapito del richiedente e degli Enti medesimi" osservando pertanto che "il procedimento debba essere unico ed il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di competenza del Comune".

La Provincia con nota del Dirigente del Servizio Urbanistica ed Assetto del territorio prot. 0046187 del 27/09/2011 "ritiene di poter condividere le considerazioni del comune sull'appesantimento dell'azione amministrativa" nei casi da questo illustrati, ritenendo utile unificare i procedimenti a carico di una sola amministrazione "solo ferme restando le eccezioni che possano derivare da specifici procedimenti, ove detta autorizzazione viene ricompresa come parte integrante e/o da limiti di superfici radianti e potenza".

Ritiene comunque opportuno che una eventuale condivisione di questa interpretazione "venga opportunamente formalizzata come atto della Regione Marche, quale ente delegante di funzioni amministrative in materia di protezione bellezze naturali".

Questa P.F. Urbanistica ed Espropriazione rileva in primo luogo che per quanto concerne le fattispecie in esame è errato il riferimento all'art. 7 della legge regionale n. 34/1992 e sue successive modifiche. Tale articolo stabilisce infatti le competenze al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica soltanto per gli impianti elettrici ed opere accessorie disciplinati dalla legge regionale

6 giugno 1988, n. 19, e dalle leggi statali da questa richiamate (vedi il suo art. 1, comma 2), come risulta anche dal riferimento che fa al “parere” previsto dall’art. 5, comma 4, della stessa legge. Gli impianti fotovoltaici trovano invece la loro disciplina non nelle predette leggi relative alla realizzazione di impianti elettrici ma in specifiche leggi e provvedimenti relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, a partire dal D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 con il quale l’Italia ha dato attuazione ad una Direttiva comunitaria in materia.

Ciò significa, a parere dello scrivente, che le competenze al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche eventualmente necessarie per la realizzazione degli impianti fotovoltaici integrati in edifici sono disciplinate dagli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 34/92, il primo dei quali delega (rectius:sub-delega) ai Comuni che si siano dotati di PRG adeguato al PPAR la competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche per tutte le opere ed interventi che si eseguono nel proprio territorio ed il secondo dei quali delega agli stessi le competenze a rilasciare comunque tali autorizzazioni “per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti fino al 20% della loro superficie utile e per la modificazione dell’aspetto esteriore dei manufatti” (comma 1, lett. a).

La delega disposta dall’ art. 6, comma 1, lett a) della L.R. n. 34/1992 (che ribadisce quanto già stabilito dall’art. 2, primo comma, della legge regionale 21 agosto 1984, n. 24 e dall’art. 4, comma 1, della legge regionale 19 aprile 1990, n. 22) comprende anche “gli interventi sugli edifici esistenti riguardanti nuovi impianti, lavori, opere, installazioni, relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio di energia”, come spiegato dal Servizio legislativo ed affari istituzionali della Giunta regionale nel punto 4) di pagina 2 del parere prot. [346 del 24 gennaio 1992](#), che si allega in copia.

Nei casi in cui tali impianti fotovoltaici per le loro dimensione e potenza non sono da considerare pertinenze di edifici e sono soggetti ad autorizzazioni particolari che comprendono in sé anche l’autorizzazione paesaggistica, questa sarà naturalmente rilasciata dagli Enti preposti al rilascio di tali particolari autorizzazioni (si veda ad esempio la “autorizzazione unica” di cui all’art. 12, commi 3, 4 e 10 del D.Lgs. n. 387/2003).

Questa P.F. ritiene pertanto che il Comune, il quale ai sensi dell’art. 5, comma 1, e dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 34/1992 è delegato a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un nuovo edificio o per gli interventi di recupero su quelli esistenti, ha anche la delega a rilasciare la medesima autorizzazione per tutte le pertinenze di queste, ivi compresi gli impianti tecnologici costituiti da impianti fotovoltaici con essi integrati

In tal senso si condividono le considerazioni svolte al riguardo sia **dal Comune** nel suo quesito sia **dalla Provincia** con la sopra citata nota del Dirigente del Servizio Urbanistica ed Assetto del territorio.

2) “Intervento di realizzazione di impianto fotovoltaico integrato su edificio esistente ed aree strettamente di pertinenza”.

Anche in tal caso il Comune ritiene “che si possa procedere come al punto precedente in sede comunale” in quanto “trattasi di interventi minori rispetto alla costruzione di nuovi edifici che come dal punto precedente sarebbero di competenza del Comune”, dato che “in caso diverso non avrebbe senso la delega di cui al richiamato art. 6 della L.R. 34/92 e s.m.i.”



Pure nel caso in questione l'impianto fotovoltaico è da considerare una pertinenza di un edificio e per esso valgono le medesime considerazioni svolte al punto precedente, condividendo quindi l'orientamento espresso al riguardo dalla Amministrazione comunale.